

ne dell'art. 15 del R.D.L. n. 966 del 29-4-1923-I, deve essere ripartita tra il personale amministrativo e tecnico la percentuale di utili riflettenti il bilancio dell'anno 1939. -

Propone le seguenti limitazioni ed esclusioni:

1° - esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti posteriormente al 15/12/1939 o che siano stati classificati "insufficienti";

2° - riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno 1939 a coloro che siano rimasti assenti per più di un mese (escluso il caso di malattia). -

Propone inoltre:

a) di corrispondere, in base agli artt. 11 e 71 del Regolamento per il personale, il compenso predetto nella medesima misura stabilita per il personale di ruolo, a coloro che nell'esercizio 1939 ricoprivano la qualifica di impiegati in prova ed avventizi ed al personale subalterno;

b) di corrispondere il compenso stesso, nella misura stabilita per il personale di ruolo, ma ridotto a dodicesimi, in base ai mesi di servizio prestato, a coloro che siano stati assunti dal 16/1 al 15/12/1939, o che abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto dal 16/1 al 15/12/39 o che sori-